

"SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO GREGORIO
POSSENTI ETS"

TITOLO I

Fondazione- sede sociale - albo regionale s.o.m.s.

Art.1- Lo Statuto della "SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO GREGORIO POSSENTI ETS" - di seguito SOMS ETS- approvato dall'Assemblea straordinaria il 15 marzo 1878, fu trascritto nel Registro delle Società del Tribunale Civile di Fermo che lo certificò adeguato alla legge sulle Società Operaie di Mutuo Soccorso ai sensi della legge del 15 aprile 1886 n. 3818, con delibera dello stesso redatta il 21 dicembre 1890 - Presidente Morosini - la Società ricevette la qualifica di Ente Morale.

La SOMS ETS ha la propria sede sociale in Cupra Marittima in via Castelfidardo n. 14.

Essa, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 117/2017, art.4 e delle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibile, è iscritta con Decreto della Giunta Regionale n. 892 del 31 luglio 2006 nell'Albo Regionale delle Società di Mutuo Soccorso, Ente del Terzo Settore.

Scopi

Art.2 - La SOMS ETS è una istituzione no-profit, composta da un numero illimitato di Soci di ambo i sessi, e di qualsiasi età, residenti in Italia, senza alcuna distinzione di sesso, di religione, di idee politiche, di appartenenza sociale, di etnia.

La Società non si prefigge alcuno scopo di lucro, ideologico, religioso, mirando al vicendevole soccorso morale, materiale ed intellettuale, secondo i valori di solidarietà espressi nella Costituzione della Repubblica Italiana nei suoi principi fondamentali.

A tal fine, sulla base di tali principi, la Società persegue le finalità di interesse generale in favore dei propri Soci e dei loro familiari conviventi di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.L.gs n. 117/2017 nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali, attraverso di una o più delle seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio/sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazioni di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazioni di servizi di assistenza familiare o di contributi economici al coniuge o ai parenti entro il terzo grado dei Soci deceduti;
- d) erogazioni di contributi economici e di servizi di assistenza ai Soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari ed in assenza di provvidenze pubbliche;
- e) promozione di attività di carattere educativo e culturale, dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori

mutualistici;

f) adozione a distanza;

g) quanto altro previsto anche da altre leggi dello Stato.

La società potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 a condizione siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Durata

Art.3 - La durata della SOMS ETS è indeterminata, salvo scioglimento anticipato.

Clausole non lucrative

Art.4 - In conformità alle disposizioni della Legge n. 1886 n. 3818, come modificato dal DL 179/2012 convertito dalla legge 221/2012, nella SOMS ETS:

a) è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla medesima legge n. 1886 n. 3818 e successive modifiche ed integrazioni e lo svolgimento di attività di impresa;

b) è esclusa ogni distribuzione di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, dividendi di qualsiasi natura ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ai propri soci, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale;

c) è fatto divieto di emissione di strumenti finanziari, di qualsiasi natura;

d) in caso di scioglimento della SOMS ETS è fatto obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, ad altra società di mutuo soccorso appartenente al terzo settore o altro ente del terzo settore avente oggetto affine o analogo o ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o al corrispondente capitolo di bilancio dello Stato.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Raccolta fondi

Art.5 - La SOMS ETS può esercitare, a norma dell'art.7 del D.Lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico nei limiti di quanto previsto dal medesimo articolo.

I lasciti o le donazioni che la Società conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità alla destinazione fissata dal testatore o

dal donatore.

Mutualità mediata

Art.6 - In deroga al principio della mutualità pura, le erogazioni delle prestazioni nei confronti dei Soci e dei loro familiari conviventi, possono avvenire in forma mediata, attraverso altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi di cui al D.Leg.n. 502/1992.

La SOMS ETS può istituire o gestire direttamente fondi sanitari integrativi.

La SOMS ETS è naturalmente collegata con tutte le società di mutuo soccorso ed opera secondo gli orientamenti generali dati dalle stesse nella sua più ampia autonomia. Essa può aderire ad una associazione, federazione o società di mutuo soccorso che opera nel settore socio/sanitario di rappresentanza nazionale, affine ai propri scopi.

La SOMS ETS orienta la propria attenzione al rispetto ed alla protezione della natura, dell'ambiente e dei beni culturali locali e concorre allo sviluppo di iniziative di quegli Enti, Associazioni e Istituzioni che, sulla base della reciproca autonomia ed indipendenza, partecipano alla realizzazione delle sue finalità.

In particolare la società può svolgere attività collaterali sussidiarie e accessorie non di carattere commerciale, rivolte ai Soci.

TITOLO II

Patrimonio sociale

Art. 7 - Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità mutualistiche nei limiti di cui all'art.8 del D.Lgs. n. 117/2017.

Esso è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà della Società;
- b) quote di ammissione e quote annuali dei Soci;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) erogazioni liberali, donazioni e legati, ovvero da beni mobili o immobili ricevuti o acquistati o permutati nei modi legalmente consentiti, che sono e che diverranno di proprietà della Società, sempre che non ledano la dignità e l'indipendenza morale e materiale della Società e che siano rispettosi del dettato normativo; i legati e le donazioni che abbiano un fine determinato, saranno utilizzati in conformità ai fini stabiliti dal testatore o dal donatore; in mancanza di un fine determinato, le donazioni saranno destinate al fondo di mutualità.

Art.8 - I fondi sociali devono essere impiegati nei seguenti modi:

- a) copertura delle spese di gestione;
- b) deposito presso le casse postali di risparmio e istituti bancari di un fondo di riserva come da regolamento;
- c) fondo mutualità.

L'eventuale avanzo del fondo di mutualità verrà trasferito nel fondo dell'anno successivo.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva la bozza del bilancio consuntivo predisposta dall'incaricato della tenuta di contabilità.

L'organo di controllo, dove esiste, redige la relazione da allegare alla

bozza del bilancio consuntivo.

Tale bozza di bilancio, corredata dalla relazione dell'Organo di Controllo, ove esistente, deve essere approvata dall'Assemblea Generale dei Soci entro il 31 marzo dell'anno seguente.

E' compito del Consiglio di Amministrazione provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del bilancio consuntivo corredata dalla documentazione necessaria.

TITOLO III

Soci - Diritti e doveri

Art. 9 - Il numero dei Soci è illimitato e possono iscriversi, in qualità di soci ordinari, tutte le persone fisiche maggiori di età, senza distinzione di sesso, etnia o religione, nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto.

I Soci si distinguono in:

a) ordinari

I Soci ordinari sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Essi sono tenuti al pagamento del contributo annuo e partecipano a tutte le iniziative indette dalla stessa. I Soci ordinari partecipano all'Assemblea Generale con diritto di voto e possibilità di candidarsi per le cariche sociali e possono partecipare a tutte le iniziative indette dalla Società.

b) sostenitori e familiari

- benefattori, cooperatori, che per loro libera scelta, in modo spontaneo e gratuito, svolgono occasionalmente per il tramite della Società, attività in favore di iniziative della stessa e dei Soci, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, senza fini di lucro, neanche indiretti.

c) onorario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare a maggioranza assoluta socio onorario, qualsiasi persona fisica maggiorenne che abbia dato un significativo contributo agli ideali, alle attività e realizzazioni della Società Operaia di Mutuo Soccorso o che possieda particolari requisiti e capacità che possano favorire significativamente l'attività associativa.

I Soci onorari sono da considerarsi soci a tutti gli effetti, non hanno oneri di quote sociali e non sono eleggibili a tutte le cariche sociali.

Art. 10 - Possono essere ammessi come Soci ordinari tutte le persone fisiche che abbiano sottoscritto domanda, presentata all'organo amministrativo, pagata la quota d'ammissione e compiuti i 18 anni d'età.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni.

In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 11 - Possono essere esclusi dalla Società con delibera

dell'assemblea dei soci ai sensi del successivo articolo 18:

- a) i Soci che si sono resi indegni per condotta contraria ai principi ispiratori della Società definiti dall'art. 2 del presente statuto o comunque per condotta che risulti infamante per la Società stessa;
- b) i Soci che hanno usato qualsiasi mezzo illecito per carpire vantaggi, sussidi o indennità dalla Società, ovvero arrecarle danno;
- c) i Soci che, incaricati di custodire ed amministrare i fondi sociali, ne alterano la destinazione e in qualche modo ne abusano;
- c) per violazione di una norma statutaria;
- d) per aver riportato condanne penali.

L'assemblea dei soci può inoltre sospendere per un tempo determinato quei soci che abitualmente o con deliberato proposito, turbano l'ordine delle adunanze, si rifiutano all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni regolarmente prese.

Art. 12 - I Soci potranno recedere volontariamente dandone comunicazione entro il 30 (trenta) di settembre.

Il recesso produrrà i propri effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

I diritti derivanti dallo status di Socio non sono trasferibili ed il Socio che abbia cessato di appartenere alla Società, non ha diritto di ripetizione di quanto versato, né alcun diritto sul patrimonio.

Art. 13 - Il Socio che non esegua, in tutto o in parte, il pagamento della quota annuale entro l'anno di competenza e non provveda al recupero del pagamento della quota sociale nell'anno successivo, è automaticamente escluso.

Art. 14 - Le modifiche alle quote sociali saranno determinate dalla unanimità dei componenti il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle esigenze imposte dalle varie attività sociali e delle uscite di bilancio, entro il 31 marzo e saranno esecutive nell'anno successivo alla deliberazione e comunicate nell'Assemblea Generale dell'anno corrente.

I nuovi soci possono partecipare alle elezioni dopo sessanta giorni dalla regolare iscrizione e pagamento quota.

TITOLO IV

Organi sociali - amministrazione

Art. 15 - L'azione della Società Operaia di Mutuo Soccorso si esercita attraverso l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Assemblea Generale dei Soci.

L'Assemblea Generale dei Soci comprende tutti i soci regolarmente iscritti.

Art. 17 - L'Assemblea Generale di Soci è convocata almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di riunione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza entro il 31 marzo di ogni anno. L'avviso sarà affisso nella bacheca esterna della sede.

Art. 18 - L'Assemblea Generale sarà convocata in via straordinaria per le modifiche dello Statuto e ogni qualvolta che il Consiglio di Amministrazione ne riconosca la necessità o dietro richiesta scritta

di almeno un decimo dei Soci ordinari, i quali dovranno specificare nell'ordine del giorno, l'argomento di carattere straordinario e di interesse generale.

Art. 19 - Spetta all'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilit  dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilit  nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20 - Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente ed in sua vece dal vice presidente. Il Presidente, in assenza del Segretario, pu  nominare il segretario verbalizzante scelto tra i Soci. Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano. Dovranno farsi a scheda segreta, per la nomina delle cariche sociali. Le questioni che concernono le persone si dovranno votare per scheda a scrutinio segreto.

Art. 21 - L'Assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza della met  pi  uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie del presente Statuto,   necessaria almeno la presenza di tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La stessa presenza   richiesta per la trasformazione, la fusione, la scissione della Societ  o lo scioglimento e la devoluzione e la destinazione del patrimonio secondo quanto stabilito dalle normative vigenti, con la maggioranza di almeno tre quarti dei Soci.

Art. 21 - Nessuna proposta sar  discussa o messa ai voti se non contenuta nell'ordine del giorno e, nel caso rientri nella voce "varie ed eventuali" ma fosse stimata dal Consiglio di rilevante importanza per la Societ , sar  posta all'ordine del giorno per essere discussa nella riunione successiva

Art. 22 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione   composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 Soci ordinari, comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci tra le persone fisiche soci, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, purch  conservino la qualit  di Soci ordinari. Alla prima riunione dopo le votazioni, i Consiglieri nominano un Presidente il quale nomina il

Vice presidente, il Segretario, il Tesoriere/Contabile, il Portabandiera e i consiglieri semplici, previo parere favorevole del Consiglio stesso.

Art. 22 - Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri del Consiglio possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 23 - Il Consiglio può riunirsi per il disbrigo delle attività sociali, aggiornare e organizzare le proprie riunioni su convocazione del presidente o su richiesta della metà dei Consiglieri; in caso di particolari necessità o urgenze, i componenti possono essere convocati telefonicamente o con posta elettronica o con raccomandata con avviso di ricevimento o personalmente dal Presidente, nei casi ordinari, con preavviso di cinque giorni rispetto alla data fissata.

Art. 24 - Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri.

Art. 25 - Le delibere del Consiglio sono validamente adottate con voto favorevole della maggioranza semplice dei membri in carica, per alzata di mano; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Le deliberazioni sono trascritte nel verbale della seduta con firma del Presidente e del Segretario.

Art. 26 - Nel caso di dimissioni o decadenza per altre cause, il Consigliere verrà sostituito con la nomina del primo dei non eletti nell'ultima Assemblea Generale convocata per il rinnovo delle cariche sociali. Qualora le dimissioni riguardassero più del cinquanta per cento del Consiglio di Amministrazione, tale organismo si considererà interamente decaduto e si procederà a nuove elezioni.

Art. 27 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha i seguenti compiti:

- a) convoca l'Assemblea Generale;
- b) delibera su tutti i problemi di carattere amministrativo che interessano la Società;
- c) compie ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento delle finalità sociali;
- d) delibera su eventuali assegnazione di sussidi;
- e) delibera sull'ammissione, riammissione dei Soci ordinari e sostenitori; conclude e ratifica i contratti e le convenzioni in nome della Società nella maniera più conveniente alla stessa;
- f) fissa la quota associativa annuale per i Soci;
- g) sceglie le banche con le quali operare e determina le modalità di firma degli assegni e della facoltà di prelievo;
- h) modifica, acquista, fa riparare o comunque dispone dei beni immobili della Società;
- i) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal

Presidente;

l) predispone la relazione annuale sulle attività svolte;

m) redige il Regolamento interno.

L'attività del Consiglio di Amministrazione è sottoposta al vincolo di osservanza del presente Statuto.

Presidente

Art. 28 - Il Presidente rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, la società stessa.

Il Presidente convoca e presiede tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione e di esse firma, assieme al Segretario, i verbali. Cura che vengano eseguite le delibere; firma i mandati di pagamento.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti, in via transitoria.

In caso di assenza o di impedimento momentaneo lo sostituisce il Vicepresidente; in caso di sua permanente indisponibilità o di dimissioni, il Consiglio deve provvedere all'elezione di un nuovo Presidente, scelto tra i proprio membri.

Segretario

Art. 29 - Ad esso è affidata la tenuta della corrispondenza, conserva i registri contabili e amministrativi, redige i bilanci, redige i verbali che firma assieme al Presidente e con esso provvede in generale a tutto quanto è necessario al buon andamento della Società.

Il Segretario dipende direttamente dal Presidente, adempie ai suoi ordini in rapporto al servizio da svolgere e lo rappresenta per singoli mandati.

Tesoriere-Contabile

Art. 30 - Il Tesoriere provvede agli incassi ed ai pagamenti in conformità agli ordini e ai mandati che gli sono trasmessi dal Presidente. Risponde moralmente e materialmente delle somme che riceve. Controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo. Provvede all'acquisto di materiali occorrenti all'ufficio della società, in funzione delle attività sociali, al funzionamento della biblioteca, dei sussidi librari, audiovisivi e di altri materiali, ciò dietro ordine del Presidente.

Art.31

Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo, monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento dell'ente. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno il diritto di partecipare senza diritto di voto alla riunioni dell'organo amministrativo e quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e

sono rieleggibili.

La scadenza dell'organo di controllo non può coincidere con quella dell'organo amministrativo, a tal fine è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art.2399 c.c.

La funzione di componente dell'organo di controllo è incompatibile con quella di componente dell'organo amministrativo.

Art.32

Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo, in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito Registro

Libri sociali

Art. 33 - La Società deve tenere i seguenti libri:

- a) libro dei soci o aderenti;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.

E' altresì garantito a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi e ai libri sociali al fine di assicurarne la trasparenza dell'amministrazione e favorirne lo svolgimento imparziale.

Ai sensi dell'art.15 del Decreto Legislativo 117 del 2017, ciascun socio può chiedere per iscritto al Consiglio di Amministrazione di esaminare i libri sociali previo preavviso di 30 (trenta) giorni.

TITOLO V

Disposizioni varie e finali - bandiera - scioglimento

Art. 34 - La Società Operaia di Mutuo Soccorso "Gregorio Possenti ETS" ha una propria bandiera con sfondo azzurro e presenta il simbolo delle Società di Mutuo Soccorso, cioè due mani che si stringono incorniciate da una fronda di olivo e una di quercia.

La bandiera si conserva nella sede sociale e viene esibita e portata in tutte quelle circostanze in cui il C.d.A. riterrà opportuna la partecipazione in forma ufficiale della Società.

Art. 35 - La Società non potrà dichiararsi sciolta se non quando il numero dei Soci regolarmente iscritti dovesse diventare insufficiente per lo svolgimento dell'attività istituzionale, decorso un periodo di sei mesi.

Art. 36 - In caso di scioglimento l'intero patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo Settore competente per territorio come previsto dagli artt. 9 e 45 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altra società di mutuo soccorso, secondo le indicazioni deliberate dall'Assemblea la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 37 - Il Consiglio di Amministrazione in carica, nominerà una Commissione della quale lo stesso fa parte, per redigere il Regolamento interno.

Art. 38 - Per quanto non disposto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento, si fa riferimento alle leggi generali e alle norme che regolamentano le società di mutuo soccorso.

F.ti: FERRI WALTER - MARIA ELISA D'ANDREA Notaio